

**DECRETO ASSESSORATO
DELL'INDUSTRIA della Regione
Sicilia 7 gennaio 2009.
Precisazioni relative al decreto 26
novembre 2008, concernente
disposizioni relative all'attività di
distribuzione di carburanti per
autotrazione per la Sicilia.**

in G.U.R.S. n. 3 del 16-1-2.008

sommario

Art. 1.....	1
Art. 2.....	1

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Vista la legge regionale n. 97 del 5 agosto 1982;

Visto il decreto n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;

Visto l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2008, supplemento ordinario n. 196;

Visto il decreto n. 556 del 26 novembre 2008, recante disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia, ed in particolare il comma 3 dell'art. 1;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, dalla Commissione consultiva carburanti nella seduta in data 17 dicembre 2008;

Ritenuto, nelle more della riforma della disciplina di settore, di dover chiarire e provvedere nel merito, evitando il possibile determinarsi di disparità di trattamento;

Decreta:

Art. 1

1. La presenza di almeno uno dei prodotti GPL o metano, di pannelli fotovoltaici e di servizi per persone diversamente abili negli impianti di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto n. 556 del 26 novembre 2008 deve intendersi aggiuntiva rispetto a quella dei prodotti benzina e gasolio.

2. Gli obblighi stabiliti al comma 3 dell'art. 1 del decreto n. 556 del 26 novembre 2008 sono estesi alle istanze relative ad impianti da realizzare nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti presentate dopo la pubblicazione del medesimo decreto, ad eccezione di quelle relative agli impianti da realizzare nei comuni sprovvisti del servizio.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 gennaio 2009.

GIANNI

note

Id.2.031